

FUNDAMENTOS N.º 8

# LA METAMORFOSIS DEL ESTADO Y DEL DERECHO

Coordinador: Miguel Ángel Presno Linera



Junta General  
del Principado de Asturias

2014

## **FUNDAMENTOS**

ISBN: 978-84-8367-470-3

Junta General del Principado de Asturias

Dirección de FUNDAMENTOS

Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo

Campus de El Cristo, s/n. 33006 Oviedo. Asturias. España

E-mail: fundamentos@uniovi.es

Web: <<http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/Portada.html>>

Pedidos: correo@krkediciones.com

Grafinsa. C/ Álvarez Lorenzana, 27. 33006 Oviedo

Depósito legal: AS-1503/2014

## INDICE

La metamorfosis del Estado y del Derecho: presentación.	
MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA/PATRICIA GARCÍA MAJADO . . . . .	7
Autores . . . . .	21

### PRIMERA PARTE

#### APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y METODOLÓGICA

La idea de Estado de Derecho. MICHAEL STOLLEIS . . . . .	25
Debates sobre la metodología del Derecho público con la perspectiva de la multiculturalidad y la globalización. IGNACIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ .	57

### SEGUNDA PARTE

#### LA METAMORFOSIS DEL ESTADO

Redefiniciones del modelo de Estado y del Derecho público en la actual recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad. JOSÉ ESTEVE PARDO . . . . .	83
Rapporti tra poteri nello Stato di Diritto del secolo XXI. ROBERTO BIN . . . .	121
Le teorie del costituzionalismo globale e la sfida dei mercati finanziari. CESARE PINELLI . . . . .	141
Los Organismos Reguladores en el Estado constitucional del siglo XXI: su independencia (especial referencia al caso español). EDUARDO VIRGALA FORURIA . . . . .	161
Partidos políticos y movimientos ciudadanos en la sociedad del riesgo y la desconfianza. MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA . . . . .	213

## TERCERA PARTE

## LA METAMORFOSIS DEL DERECHO Y DE LOS DERECHOS


La funcionalidad de la ley en un sistema político fragmentado. MIGUEL AZPITARTE SÁNCHEZ . . . . .	255
El principio de igualdad en el contexto de la crisis del Estado social: diez problemas actuales. FERNANDO REY MARTÍNEZ . . . . .	289
¿Una teleología de la seguridad sin libertad? La difusión de lógicas actuariales y gerenciales en las políticas punitivas. JOSÉ ANGEL BRANDARIZ GARCÍA . . . . .	313
Il sublime dell'eccezione. MASSIMILIANO GUARESCHI/FEDERICO RAHOLA . . . . .	355

# IL SUBLIME DELL'ECCEZIONE

Massimiliano Guareschi, Federico Rahola

## SUMARIO

- I. Stati di necessità.
- II. Cento sfumature di eccezione.
- III. Beyond the state (of exception).



Commemorando l'amico Jean Cavallès, Georges Canguilhem lasciava cadere una fulminante osservazione a proposito del differente atteggiamento verso l'incognito che manifesterebbero filosofi e matematici. "L'incognito" scrive Canguilhem, "un limite del pensiero che la filosofia ora esalta e ora esorcizza, mentre la matematica lo riduce serenamente attraverso il calcolo".<sup>1</sup> Lo stesso potrebbe valere per l'infinito. Cambiando uno dei fattori, un'analogia osservazione potrebbe essere estesa all'eccezione. In questo caso, a contrapporsi ai filosofi, in termini di atteggiamento generale, non sarebbero i matematici ma giuristi e scienziati politici. Se per i primi l'eccezione può apparire come un concetto limite, un buco nero in cui precipita l'ordinamento nel suo complesso,<sup>2</sup> per i secondi può assumere il profilo di un istituto di diritto positivo o, addirittura, di un escamotage tecnico. L'eccezione da concetto essenzialista si trasforma in categoria convenzionale sotto la quale rubricare un complesso di dispositivi, fra loro eterogenei per struttura ed estensione, che condividono il fatto di articolarsi a partire da un meccanismo di deroga temporanea rispetto al dettato costituzionale o a suoi specifici punti. Ne consegue un passaggio dall'eccezione al singolare, dove, in ottemperanza al principio della sineddoche, qualsiasi deroga assume il significato di una sospensione dell'ordinamento nel suo complesso, alle eccezioni in cui si ha a che fare, a differenti livelli, con una sospensione temporanea dell'ordinamento vigente per fronteggiare un'emergenza. Se, nella sua morfologia elementare, l'eccezione si configura come una sospensione temporanea di parte o della totalità di un ordinamento per fare fronte a una minaccia, diacronicamente si possono individuare una pluralità di tipologie

---

<sup>1</sup> Georges Canguilhem, *Vie et mort de Jean Cavallès*, Allia, Paris 1996, p. 23.

<sup>2</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione*, Bollati-Boringhieri, Torino 2003.

di “stati di eccezione”, la cui fenomenologia dipende dalla natura della sospensione o deroga, dalla sua durata, dall’ordinamento a cui si correla, dalla minaccia a cui reagisce, dalle forme di legittimazione a cui si appella.<sup>3</sup>

Assumendo una simile prospettiva, si pone in primo luogo il problema della tenuta di una categoria generale, quella dello “stato di eccezione”, rispetto alla rubricazione al suo interno di un vasto spettro di fenomeni. “State of exception”, per esempio, può essere considerato sinonimo di “state of emergency”, come sembra incline ad affermare, almeno implicitamente, molta letteratura soprattutto anglosassone,<sup>4</sup> o invece risulterebbe più utile e corretto distinguere le due tipologie?<sup>5</sup> Inoltre, si deve parlare di stato di eccezione solo nei casi in cui la costituzione formale contempla esplicitamente tale istituto (per esempio, l’articolo 48 della costituzione di Weimar o il 16 di quella della Quinta repubblica francese) oppure è lecito assumere una prospettiva più ampia, facendovi rientrare tutti i casi in cui il principio della necessità conduce a una deroga temporanea dai normali funzionamenti della costituzione materiale o a una sospensione della “legge” o delle consuetudini? Se si opta per la prima ipotesi, lo stato di eccezione diviene un “oggetto raro”, analizzabile solo all’interno degli specifici contesti giuridici in cui è esplicitamente contemplato. Di contro, se si privilegia una prospettiva “morfologica”, a partire dalla definizione triadica a cui in precedenza si è fatto riferimento (sospensione temporanea della norma giuridica a fronte di una minaccia), si apre la possibilità per un più ampio quadro comparativo fra differenti meccanismi derogatori collocati in diversi contesti spaziali e temporali.

## I. STATI DI NECESSITÀ

Aderendo alla prospettiva “morfologica”, la massima medievale “necessitas legem non habet” può costituire il filo rosso lungo il quale articolare

<sup>3</sup> P. Pinna *L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giuffrè, Milano 1988.

<sup>4</sup> J. Ferejohn, P. Pasquino, *Emergency Powers*, in J.S. Dryzek, B. Honig, A. Philips, *The Oxford Handbooks of Political Theory*, Oxford University Press, Oxford-New York 2006, pp. 334-348; D. Dyzenhaus, *Schmitt vs Dicey. Are State of Emergency Inside or Outside the Legal Order*, in “Cardozo Law Review”, 27, 5, 2006, pp. 2005-2040.

<sup>5</sup> R. Ciccarelli, *Norm/Exception: Exceptionalism and Governmental Prospect in the Shadow of Political Theology*, A. Dal Lago, S. Palidda (a cura di), *Conflict, Security and the Reshaping of Society. The Civilization of War*, Routledge, London-New York 2010, pp. 57-69.

un'indagine di carattere storico sullo stato di eccezione. È il caso dello studio di François Saint-Bonnet che, partendo dalla dittatura e dal *senatus consultum ultimum* della Roma repubblicana, passando per le istituzioni della *respublica christiana*, l'affermazione dello stato regio e le convulse vicende costituzionali della rivoluzione francese, disegna un itinerario che giunge fino ai dibattiti giurisprudenziali sulle "circostanze eccezionali" in diritto amministrativo.<sup>6</sup> Dal punto di vista teorico, l'analisi di Saint-Bonnet si rivela particolarmente interessante quando sottolinea come lo "stato di eccezione" chiami in causa una specifica "modalità di azione", qualificabile in termini "estetici", irriducibile all'opposizione fra decisionismo e normativismo. L'indagine, a questo punto, intreccia la storia costituzionale con la storia delle idee e della filosofia politica. Se nei termini del positivismo kelseniano lo stato di eccezione diviene incomprensibile, e non può essere che proiettato al di fuori dell'ambito giuridico, nel regno della politica o della fattualità, l'opzione decisionista si rivelerebbe egualmente inadeguata:

Anche l'idea di Schmitt che considera *a contrario* che il caso eccezionale esalti la decisione deve essere riconsiderata. Se è evidente che si deve agire, propriamente parlando non ci si trova di fronte a una decisione, la quale presuppone un'alternativa (agire in un determinato modo o non agire).[...] L'evidente necessità spinge ad agire al di fuori di ogni scelta deliberata, sulla base di un riflesso improvviso e immediato. Simili atti, compiuti d'istinto (di conservazione) non possono essere assimilati a decisioni, agli atti di *bon plasir* di epoca moderna. Si ha quindi a che fare con azioni di una natura particolare, di cui non rendono conto né il normativismo né il decisionismo.<sup>7</sup>

A questo proposito, si potrebbe chiamare in causa anche l'istituzionalismo di Santi Romano, autore non considerato da Saint-Bonnet, per il quale la necessità si pone come una vera e propria fonte del diritto, "di quel diritto che scaturisce immediatamente e direttamente dalle forze sociali da non permettere che tra i bisogni sociali stessi che determinano la norma giuridica e il rinvenimento e la dichiarazione di quest'ultima si frapponga l'attività razionale degli organi competenti a questa dichiarazione".<sup>8</sup>

Al fine di delineare una lettura dell'eccezione alternativa all'opposizione normativismo/decisionismo, Saint-Bonnet propone un itinerario che dopo

<sup>6</sup> F. Saint-Bonnet, *L'État d'exception*, Puf, Paris 2001.

<sup>7</sup> Ivi, p. 315.

<sup>8</sup> S. Romano, *Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa del diritto italiano*, in Id., *Scritti minori*, Giuffrè 1950, p. 194.

un serrato confronto con un classico del liberalismo come Locke chiama in causa le riflessioni a caldo di Edmond Burke e François Guizot su due “strane” rivoluzioni. Per una concezione assoluta, incondizionata e indivisibile della sovranità come quella proposta da Hobbes, il problema dello stato di eccezione ovviamente non si pone in quanto nulla vincola il Leviatano, nessuna legge positiva o diritto naturale, nell’azione volta a garantire la conservazione della comunità politica che ne costituisce la ragion d’essere. In tale prospettiva, a svanire è la stessa distinzione fra norma ed eccezione. Al contrario, un autore come John Locke non può evitare di porre la questione sulla possibilità, nel caso sia in gioco la salvezza del *commonwealth*, di derogare alla divisione dei poteri (esecutivo, legislativo e federativo) o di violare i diritti naturali dell’individuo. In forza di quella che definisce “prerogativa”, Locke ritiene che l’esecutivo, nella misura in cui la “*salus populi est suprema lex*”, può e deve intervenire, per il bene pubblico, anche violando le prescrizioni della legge e gli equilibri istituzionali operativi in tempi “normali”. A legittimare un tale intervento è lo stato di necessità. La prerogativa, però, è esposta al rischio di presentarsi come il viatico per la tirannia. Ciò avviene quando l’esecutivo agisce sulla base non degli imperativi della necessità ma della propria “volontà”. A quel punto, il popolo non può che rimettersi “al cielo” e, nel caso i numi non risolvano la questione, esercitare il diritto di resistenza in quanto il patto fondativo è stato violato. A discriminare fra legittimo esercizio della prerogativa e tirannia, quindi, sarebbe l’evidenza di uno stato di necessità che impone all’esecutivo (o al principe) di agire, eventualmente *contra legem*, per tutelare il bene comune. Il criterio di legittimità non può essere stabilito in senso normativo, in quanto la tutela del bene comune fa emergere un diritto naturale, superiore al diritto positivo, relativo all’autoconservazione del *commonwealth*, condizione necessaria per non riprecipitare nello stato di natura. E nemmeno il richiamo a un istanza superiore può risolvere il problema: “Chi giudicherà quando di questo potere si fa un retto uso? Rispondo: fra un potere esecutivo in atto, dotato di siffatta prerogativa, e un legislativo che dipende dalla volontà di esso per le proprie convocazioni, non ci può essere nessun giudice sulla terra, così come non ce ne può essere nessuno fra il legislativo e il popolo, se l’esecutivo o il legislativo, quando abbiano il potere nelle loro mani, progettano o cercano di rendere schiavo o distruggere il popolo”.<sup>9</sup> Di

<sup>9</sup> J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano 1998, p. 293.

conseguenza, secondo Locke a stabilire la legittimità del ricorso al meccanismo derogatorio della prerogativa è l'“evidenza”, l'evidenza che l'esecutivo agisce non per propria volontà ma su spinta della necessità al fine di tutelare il bene comune. D'altra parte, la stessa evidenza, questa volta del fatto che il sovrano decide *pro domo sua*, costituisce il criterio che autorizza i cittadini a ricorrere al diritto di resistenza. Come rileva Saint-Bonnet, le espressioni a cui ricorre Locke per concettualizzare la legittimazione e la contestazione del ricorso alla prerogativa da parte dell'esecutivo rimandano a un lessico più percettologico ed emotivo (*to see, to feel*) che giuridico o politico. Un analogo atteggiamento sembra emergere dalle riflessioni su due “rivoluzioni senza rivoluzione” —la Glorious revolution inglese e l'ascesa al potere di Luigi Filippo— rispettivamente di Edmund Burke e François Guizot. Per quanto riguarda il secondo, gli eventi del 1830 possono essere visti come una temporanea sospensione della legalità, in termini di violazione dei diritti dinastici dei Borboni, al fine non di instaurare una nuova costituzione ma di preservare quella vigente messa a repentaglio dall'azione del sovrano e dei suoi ministri. Per Guizot, l'insediamento della monarchia orleanista è legittimo in quanto non avvenuto in conformità di una decisione politica ma scaturito dalla “ragione pubblica e dalla necessità”. Gli attori in campo, popolo e parlamentari, nonché il duca di Orleans, condividono una stessa “sensazione”, percepiscono che di fronte al rischio incombente del caos una sola opzione possibile. L'azione, “si fonda sull'imperiosa necessità e il popolo che compie il passo sembra operare più come una macchina che come un organismo dotato di volontà”.<sup>10</sup>

Guizot individua nella Glorious revolution un precedente significativo degli eventi del 1830. E per molti versi analoghe alle sue sono le considerazioni che riguardo al cambio dinastico del 1688 avanza Edmund Burke, sottolineando come l'atto di attribuire la corona a Guglielmo d'Orange discendesse non da una “scelta propriamente detta” ma fosse dettato dalla necessità.<sup>11</sup> E proprio in Burke Saint Bonnet individua la chiave di lettura adeguata per la modalità di azione a cui allude lo stato di eccezione. Il riferimento, in questo caso, è a *Inchiesta sul bello e il sublime*, in cui Burke definisce il sublime come una specifica tipologia di esperienza estetica: la percezione di qualcosa di smisurato che induce una reazione emotiva parti-

<sup>10</sup> F. Saint-Bonnet, *L'État d'exception*, cit., p. 330.

<sup>11</sup> E. Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia*, Ideazione, Roma 1998.

colare, in cui a un sentimento iniziale di dolore ne succede immediatamente uno di piacere.<sup>12</sup> Si ha così a che fare con un misto di terrore e piacere che si distingue dal piacere positivo del bello. Se infatti quest'ultimo produce rilassatezza, il sublime suscita tensione. In tale condizione, il terrore crea una paralisi dell'anima che impedisce ogni riflessione o decisione. A emergere è dunque una disposizione in cui il dato emotivo o emozionale prevale su quello razionale. A tal proposito, si potrebbe citare ancora una volta Santi Romano, quando sottolinea, contrapponendola alle "norme razionali" del diritto naturale, che "la necessità [...] si impone in modo più stringente, si concreta, non come un'esigenza della ragione, ma come un comando del tutto pratico".<sup>13</sup> Si è qui di fronte a una condizione che presenta notevoli analogie la descrizione offerta da Burke dei "parlamentari che, incapaci di volere e ragionare in quanto terrorizzati dalle esazioni di Giacomo I, intronizzarono Guglielmo III"<sup>14</sup> o con quella che Guizot propone a proposito della "rivoluzione senza rivoluzione". E lo stesso schema potrebbe essere applicato alla discussione lockiana riguardante quell'"evidenza" su cui si legittima sia l'esercizio della prerogativa da parte dell'esecutivo sia il diritto di resistenza alla tirannia. In tutti i casi evocati – questo il dato più significativo – l'elemento fondamentale si colloca non tanto sul piano deliberativo o dimostrativo quanto piuttosto su quello della comunione sensitiva di un'evidenza, di una necessità che non contempla scelte. Con il corollario di un'unanimità nella condivisione di una percezione della realtà che non può essere ridotta a somma algebrica di consensi individuali o al gioco a geometria variabile fra maggioranza-minoranza ed evoca invece un "idem sentire" che sembra preconizzare la "coscienza collettiva" di Durkheim.<sup>15</sup> Il tutto in una dimensione di assoluta pubblicità, preconditione necessaria affinché possa realizzarsi l'aggregazione empatica intorno all'evidenza dello stato di necessità, che appare significativamente opposta a quella del segreto tipica della ragion di stato o degli *arcana imperii*. In definitiva, quando è in gioco lo "stato di eccezione" l'impressione è quella di muoversi all'interno di un campo essenzialmente sensitivo ed emozionale. Per questo Saint-Bonnet ne propone una lettura in termini non giuridici e politici ma

<sup>12</sup> E. Burke, *Inchiesta sul bello e il sublime*, Aesthetica, Palermo 2002.

<sup>13</sup> S. Romano, *Sui decreti legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio Calabria*, in Id., *Scritti minori*, cit., p. 363.

<sup>14</sup> F. Saint-Bonnet, *L'État d'exception*, cit., p. 333.

<sup>15</sup> È Durkheim, *Le forme elementari della vita religiosa*, Meltemi, Roma 2005.

principalmente se non esclusivamente estetici. Se volessimo chiamare in causa Kant, si potrebbe affermare che con lo “stato di eccezione” si entra in un ambito che ha che fare con giudizi riflettenti di tipo estetico, legati alla sfera del sentimento, e non con giudizi determinanti afferenti la sfera dell'intelletto, con giudizi universalizzabili non tramite la dimostrazione ma solo attraverso la discussione.

Non rientra negli obiettivi di queste pagine vagliare criticamente le problematiche teoriche commesse a una lettura in chiave estetologica dello stato di eccezione e nemmeno di introdurre il tema, nel caso si optasse per una simile soluzione, delle notevoli differenze che passano fra il sensismo di Burke e la prospettiva trascendentale kantiana. Qui, più moderatamente, interessa sottolineare come la proposta interpretativa di Saint-Bonnet permetta di gettare lo sguardo, per coglierne l'ampio spettro di conseguenze, su un ulteriore aspetto del dispositivo denominato “stato di eccezione”, ossia la relazione immediata e diretta che questo instaura con la “necessità”. Invocando una simile condizione, come vedremo, l'immagine di una decisione libera e sovrana entra immediatamente in crisi. Allo stesso tempo, però, per postulare un'adesione generale, emotiva e irriflessa all'evidenza è necessario presupporre un'immagine organicista del corpo politico: le membra dello stato-persona, il popolo di Locke, la Francia di Guizot, la patria dei nazionalismi. In una simile prospettiva, lo “stato d'eccezione” sembra assumere il profilo di quei riti laici ai quali sempre Durkheim affidava la restituzione, nelle condizioni delle società a solidarietà organica, della coscienza collettiva tipica delle società a solidarietà meccanica.<sup>16</sup>

Quanto una simile impostazione risulti difficilmente compatibile con approcci di tipo politico e sociologico meno “olistici” o più inclini a considerare la valenza costitutiva delle dinamiche conflittuali —siano esse fra individui, interessi, élite, gruppi, classi o rappresentazioni del mondo— è facilmente intuibile.

## II. CENTO SFUMATURE DI ECCEZIONE

Come è stato più volte sottolineato, il tema dello stato di eccezione, spesso intrecciato e sovrapposto a quello dello “stato di emergenza”, ha acquisito un'indubbia centralità nel dibattito politico-giuridico internazionale, in particolare dopo l'11 settembre. Ci riferiamo in primo luogo alle diverse

---

<sup>16</sup> E. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, Comunità, Milano 1962.

letture che hanno individuato in questo specifico dispositivo, inteso classicamente come sospensione temporanea dell'ordinamento su un determinato territorio, la chiave di intelligibilità per tutta una serie di fatti e processi che hanno scandito il tempo "straordinario" della *war on terror* e non solo. Per uno strano paradosso, una categoria a lungo confinata nei manuali di diritto costituzionale e dottrina dello stato è assunta al rango di formula chiave del dibattito filosofico-giuridico, con ricadute non trascurabili nella polemica politica più immediata, permettendo di rendere conto di tutti quei casi in cui gli stati democratici violano, consapevolmente e alla luce del sole, i loro stessi ordinamenti o le garanzie su cui si fonda la loro autolegittimazione e autorappresentazione. Si tratta in realtà di un ampio spettro di fenomeni, dal governo delle migrazioni alle varie forme di detenzione amministrativa, dalle crescenti funzioni legislative affidate agli esecutivi al dispiegamento di politiche di sicurezza ibride nelle quali sfumano tutta una serie di distinzioni convenzionali (tra pace e guerra, militare e civile), a cui l'idea di una sospensione della legge e delle procedure, che crea lo spazio per una decisione politica libera da vincoli legali, sembra offrire una persuasiva cornice esplicativa. Così, su prospettive e declinazioni diverse, in tutta una serie di autori anche molto lontani in quanto ad ambiti disciplinari e posizioni politiche (da Giorgio Agamben ad Aiwā Ong o Dieter Grimm) si è finito per assegnare all'eccezione il ruolo affatto centrale di *passé-partout* teorico privilegiato quando non esclusivo. Il fatto è che la sistematicità del ricorso a spiegazioni di carattere "eccezionalista", oltre a sconfinare spesso in un vero e proprio abuso, ha finito a nostro avviso per operare come potente riduttore di complessità, restituendo l'immagine stilizzata, nei fatti antropomorfa e quindi semplificata, di un soggetto sovrano singolare e univoco in grado di esercitare o a cui attribuire un atto di decisione esclusivo. Per questa ragione, in un libro recente abbiamo tentato di decostruire i presupposti "sovrani" impliciti di molti tentativi di leggere i processi del presente in chiave eccezionalista, volendo opporre a tali letture un'alternativa più aderente allo scenario scomposto e frattalizzato che emerge dalla geografia politica globalizzata.<sup>17</sup>

In questa prospettiva, un primo necessario passaggio riguardava la necessità di "situare" e definire il campo semantico disegnato dall'eccezione:

<sup>17</sup> M. Guareschi, F. Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, ombre corte, Verona 2011.

di esplorare le differenze, peraltro essenziali, che lo distinguono dalle politiche di emergenza, e soprattutto di ripercorrere le differenti tipologie che lo stato di eccezione ha storicamente assunto. A tale proposito un contributo significativo è offerto dal tentativo di John Ferejohn e Pasquale Pasquino di elaborare una griglia di classificazione delle diverse tipologie di “emergency powers”.<sup>18</sup> Si individua così un modello romano, ricalcato sulla figura della dittatura di età repubblicana, il quale prevede, in situazioni di emergenza, la concentrazione di poteri distribuiti fra più organi in capo a un solo soggetto, il dittatore. Lo stato di eccezione viene stabilito dal senato, che incarica i consoli di nominare un dittatore, a cui vengono concessi pieni poteri per un periodo delimitato. La dichiarazione dello stato di emergenza, la scelta del dittatore e l'esercizio dei poteri dittatoriali, quindi, sono affidati a tre differenti istituzioni. Inoltre, la magistratura chiamata a esercitare poteri eccezionali è creata *ad hoc* ed è assente nei periodi di “ordinaria amministrazione”. Di contro, il modello definito “neoromano”, con riferimento all'articolo 48 della costituzione di Weimar e al 16 della costituzione della Quinta repubblica francese, vede una singola figura, il presidente, investita delle tre funzioni. Soffermandosi sulle costituzioni contemporanee, Ferejohn e Pasquino sottolineano come alcune prevedano esplicitamente disposizioni che regolano l'attribuzione di poteri eccezionali, mentre altre comprenderebbero meccanismi impliciti attivabili allo scopo di sospendere determinati diritti e promuovere una diversa distribuzione dei poteri per fronteggiare una minaccia. Ne deriverebbe l'idea di una dualità costituzionale, in cui a una costituzione per i “tempi normali” se ne affiancherebbe una attivabile in “tempi eccezionali”, che non ha mancato di suscitare critiche.<sup>19</sup>

Assai più articolato appare il quadro tipologico proposto da Giuseppe Marazzita, che in primo luogo distingue fra modello monistico e dualistico. Nel primo caso, “la risposta al caso emergenziale viene ricercata all'interno dell'ordinamento vigente, il quale è dotato di norme attributive di competenze straordinarie parzialmente sospensive e/o derogatorie della

<sup>18</sup> J. Ferejohn, P. Pasquino, *The Law of Exception. A Typology of Emergency Powers*, in “International Journal of Constitutional Law”, 2, 2, 2004, pp. 210-239; Eid., *The Emergency Powers*, cit.

<sup>19</sup> J. Elster, *Comments on the Paper by Ferejohn and Pasquino*, in “International Journal of Constitutional Law”, 2, 2, 2004, pp. 240-243; D. Dyzenhaus, *Schmitt vs Dicey. Are State of Emergency Inside or Outside the Legal Order?*, cit., pp. 2007-2010.

disciplina ordinaria”,<sup>20</sup> nel secondo, invece, “la risposta al caso straordinario viene individuata al di fuori del sistema delle competenze, che viene interamente sospeso, così da creare una frattura nel *continuum* giuridico”.<sup>21</sup> In seguito, si distingue fra un modello conservativo, in cui la violazione di determinati diritti è funzionalizzata al ristabilimento delle condizioni necessarie al normale funzionamento dell’ordinamento, e uno evolutivo, in cui, diversamente, le misure eccezionali conducono a un nuovo ordine. In quest’ultimo caso, il dispositivo dell’eccezione “si sovrappone e si confonde con un processo costituente o para-costituente, in genere non proclamato”.<sup>22</sup>

Procedendo, Marazzita propone una tipologia tripartita, in cui a un estremo si colloca la crisi costituzionale, attraverso la quale si afferma un nuovo potere costituente, e all’altro l’eccezione relativa, ossia “ quei fenomeni che pur costituendo una deviazione provvisoria rispetto al diritto normalmente vigente, sono ricollegabili al sistema giuridico attraverso norme di competenza presenti in esso”. In posizione intermedia si colloca l’ibrido dell’eccezione assoluta (o crisi costituzionale conservativa), in cui, pur a fini conservativi e non costituenti, un soggetto politico opera *contra legem* assumendo competenze non previste e regolate dall’ordinamento positivo. Ci si trova qui nella situazione della pura fattualità, quella teorizzata da Schmitt in *Teologia politica*, in cui la decisione si afferma libera da ogni vincolo normativo nella sua piena politicità e che solo l’esito conservativo permette di distinguere da una manifestazione del potere costituente.<sup>23</sup> A parere di Marazzita, tuttavia, solo la tipologia dell’eccezione relativa è passibile di analisi giuridica, in quanto “l’unico stato d’eccezione concepibile all’interno di un ordinamento giuridico è quello che trova fondamento nelle norme del diritto positivo e nei sistemi attraverso i quali l’ordinamento giuridico cerca di colmare eventuali lacune”.<sup>24</sup>

All’opposto, nel momento in cui i poteri emergenziali vengono assunti al di fuori delle previsioni costituzionali, e si entra nell’ambito dell’eccezione

<sup>20</sup> G. Marazzita, *L'emergenza costituzionale. Definizione e modelli*, Giuffrè, Milano 2003, p. 140.

<sup>21</sup> Ivi, 139.

<sup>22</sup> Ivi, 144.

<sup>23</sup> C. Schmitt, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in Id., *Le categorie del politico*, il Mulino, Bologna 1972, pp. 21-86.

<sup>24</sup> G. Marazzita, *L'emergenza costituzionale. Definizione e modelli*, cit., p. 156.

assoluta o del potere costituente, il riferimento all'ordinamento positivo, alla norma rispetto a cui si definisce l'eccezione, essendo solo teleologico non può costituire il fondamento di considerazioni di ordine giuridico.

Distinguere l'eccezione assoluta da quella relativa e individuare nella seconda l'unica tipologia passibile di analisi giuridica contribuisce non solo all'elaborazione di una griglia maggiormente sensibile nei confronti delle spiccate differenze che manifestano fenomeni assai diversi fra loro, ma anche a fornire un antidoto nei confronti della tendenza ad attribuire i tratti caratteristici del caso estremo, prossimo più alla crisi costituzionale o al potere costituente, a ogni situazione emergenziale oppure a leggere in termini di "eccezione" qualsiasi tensione fra politica e diritto. In tal senso, lo stato di eccezione, da concetto limite si trasforma in istituto di diritto positivo, almeno per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze, dotato di specifiche caratteristiche ma passibile di plurime declinazioni. Marazzita colloca lo stato di eccezione all'interno di un dispositivo più generale, l'emergenza giuridica, che contempla: il fatto eccezionale, un giudizio di necessità e lo stato di eccezione stesso. I tre termini possono essere correlati nella proposizione sintetica: "A fronte del fatto emergenziale si ritiene necessario lo stato di eccezione".<sup>25</sup> Lo stato di eccezione, a sua volta viene definito come "un sottosistema di atti e norme che si innesta sulla parte ancora vigente dell'ordinamento giuridico [...] caratterizzato dalla natura antinomica dei suoi precetti, dalla loro temporaneità e dalla funzionalizzazione dei poteri in cui si estrinseca".<sup>26</sup> I requisiti salienti che emergono dalla definizione sono il carattere relazionale rispetto al diritto vigente, l'antinomicità e la provvisorietà. Sul primo punto, basti rimandare al fatto che i casi considerati pertengono all'"eccezione relativa". L'antinomicità, invece, riguarda il fatto che lo stato di eccezione, per essere tale, non può che procedere per deroga e sospensione rispetto a parti dell'ordinamento vigente, diversamente si avrebbe a che fare con una funzione legislativa vera e propria. A definire lo stato d'eccezione, tuttavia, non basta la natura derogatoria o sospensiva dei provvedimenti adottati, ma è necessario che essi abbiano carattere temporaneo e provvisorio.<sup>27</sup> In caso contrario si avrebbe a che fare con norme speciali (antinomiche ma non provvisorie). E tuttavia, anche la provviso-

<sup>25</sup> Ivi, p. 161.

<sup>26</sup> Ivi, p. 216.

<sup>27</sup> P. Pinna, *L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 58.

rietà, in assenza di un carattere antinomico condurrebbe a una situazione non di eccezione ma di norme ordinarie a termine.<sup>28</sup>

L'isolamento della tipologia dell'emergenza relativa permette anche una riconsiderazione del nesso necessità-eccezione. In proposito, come si è visto, l'assunzione dell'eccezione in termini ampi (che unificano i casi assoluto e relativo, sconfinando nella crisi costituzionale), suggeriva l'adozione, come strumento esplicativo in grado di rendere conto anche dei "casi estremi", di un modello di impronta estetica, il sublime invocato da Saint-Bonnet, indissociabile da una concezione organicistica e consensuale del corpo politico. Nel caso dell'eccezione relativa, invece, il riferimento a specifiche previsioni costituzionali in termini di attribuzione di competenze e di controllo politico o giurisdizionale, permetterebbe, a parere di Marazzita, di concepire la necessità, ossia il punto di articolazione fra il fatto emergenziale e lo stato di eccezione, in termini di causalità non meccanica, che implicherebbe l'assenza di una possibilità di scelta fra una pluralità di opzioni, ma specificamente giuridica e quindi sindacabile sia giurisdizionalmente sia politicamente.<sup>29</sup>

Il percorso intrapreso ci ha condotto a distinguere una serie di tipologie di "stato di eccezione", nonché a definirne meglio la fisionomia circoscrivendone la fenomenologia rispetto a situazioni adiacenti quali la crisi costituzionale o il potere costituente da una parte, e ad istituti di legislazione ordinaria come le leggi speciali o le norme ordinarie a termine. L'interrogativo che si pone, a questo punto, riguarda le capacità esplicative di un concetto come quello di "stato di eccezione" per rendere conto di tutta una serie di dinamiche del presente. Il sospetto è che il ricorso a quella categoria possa apparire come un *escamotage* teorico intrinsecamente fuorviante in base al quale si utilizza il riferimento a un dispositivo formale per rubricare unitariamente atti e iniziative che, in termini sostanziali, sono percepiti, spesso a ragione, come derogatori o sospensivi rispetto alle formule di legittimazione e autorappresentazione dei regimi liberal-democratici. Attribuendo implicitamente alla legislazione ordinaria un carattere rigidamente universalista e un orientamento linearmente assiologico, si finisce per essere costretti a rubricare in un fuori, lo stato di eccezione, quanto contrasta con quella percezione.

<sup>28</sup> G. Marazzita, *L'emergenza costituzionale. Definizione e modelli*, cit., pp. 214-220.

<sup>29</sup> Ivi, p. p. 185-206

Simili considerazioni sono confortate dalla constatazione, condivisa da numerosi analisti, secondo cui nelle democrazie stabili, per utilizzare un'espressione cara ai politologi, di fatto oggi si ricorra assai raramente alla "stato di eccezione" nelle sue forme più organiche, anche nei casi in cui queste siano specificamente previste dall'ordinamento costituzionale (come nell'articolo 78 della Costituzione italiana).<sup>30</sup> In proposito, già negli anni Sessanta, Geneviève Camus sottolineava come negli ordinamenti democratici il ricorso ai tradizionali strumenti di emergenza liberali (*Ausnahmezustand, état de siège fictive, état d'urgence*) tendesse a cadere in desuetudine a vantaggio di "tecniche sostitutive", ossia di atti ordinari posti in essere dall'organo normalmente competente, come nel caso della legislazione di emergenza.<sup>31</sup> Più di recente, Thomas Poole ha evidenziato come gli sviluppi politici e legali innestati dall'11 settembre, per i quali è stata sistematicamente proposta una lettura di ordine eccezionalistico (come nel caso del Patriot Act negli Stati Uniti o dell'Anti-Terrorism, Crime and Security Act in Gran Bretagna) siano in realtà atti di legislazione ordinaria.<sup>32</sup> Il carattere di eccezionalità che li caratterizzerebbe sarebbe quindi di natura sociologico-politica e non giuridico-costituzionale e risiederebbe nella rapidità con cui sono stati approvati, in assenza di un reale dibattito e con una sospetta unanimità *bipartisan*. Come non vedere in ciò un'incarnazione contemporanea di quella situazione sublime di "paralisi attiva", dove la dimensione deliberativa cede il passo a quella emozionale, a cui ci hanno introdotto le analisi di Burke e Guizot? Poole rileva inoltre che simili sviluppi in Gran Bretagna risalgono a ben prima dell'11 settembre, come mostrerebbe, per esempio, il Dangerous Dogs Act —approvato nel 1991 in tempi rapidissimi e non senza forzature procedurali sulla scia di un'ondata di panico morale— volto a introdurre un "regime differenziale" per quattro specie canine (pitt bull, tosa, dogo e fila). D'altra parte, quegli stessi elementi di anomalia in termini di iter accelerato e approvazione consensuale non appaiono necessariamente presenti in tutti i casi che si è soliti rubricare sotto

<sup>30</sup> J. Ferejohn, P. Pasquino, *The Emergency Powers*, cit., pp. 339-340; G. De Vergottini, *Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 12-15, 202-208; P. Bonetti, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, il Mulino, Bologna 2006.

<sup>31</sup> G. Camus, *L'État de nécessité en démocratie*. Librairie générale de droit et jurisprudence, Paris 1965.

<sup>32</sup> T. Poole, *Constitutional Exceptionalism and the Common Law*, in "International Journal of Constitutional Law", 7, 2, 2009, pp. 247-252.

l'etichetta di "eccezionalismo", come dimostrerebbe la normativa antiterrorismo emanata, sempre in Gran Bretagna, dopo il 1991. Di conseguenza si potrebbe affermare che, "nonostante possano essere giustificati in maniera differente rispetto alla 'legislazione ordinaria', attualmente i poteri di emergenza trovano la loro fonte nella maggior parte dei casi nella normale prassi normativa".<sup>33</sup> A parere di Poole, ciò implicherebbe da una parte una progressiva dismissione di quei residui di prerogativa, in senso lockiano, che le costituzioni liberali riservavano all'esecutivo per fare fronte ai "casi di necessità" (con significative eccezioni, basti pensare ai poteri del presidente degli Stati Uniti in quanto *commander in chief*), dall'altra la tendenza del "normale" e dell'"eccezionale" a indossare analoghe "vesti costituzionali", da cui deriva una crescente difficoltà a stabilire fra essi una chiara linea di demarcazione. Un processo, questo, rafforzato anche dal fatto che le giustificazioni tradizionalmente associate allo stato di emergenza — paura, rischio, insicurezza — sempre più spesso si presentano come motore della legislazione ordinaria. Compendiare simili tendenze nell'assunto secondo cui si profilerebbe uno scenario improntato allo "stato di eccezione permanente", come suggerito fra gli altri da Giorgio Agamben, appare però una semplificazione allo stesso tempo abusiva e fuorviante, che in ultima istanza tende ad appiattire su una tipologia emergenziale assoluta una serie di fenomeni eterogenei che vanno dall'eccezione relativa a specifiche manifestazioni di legislazione ordinaria nei confronti dei quali si nutrono riserve dal punto di vista sostanziale e politico. Come si è ribadito, tuttavia, il ricorso a provvedimenti sospensori e derogatori, oppure a regimi speciali di vario tipo, non deve passare necessariamente per il dispositivo tecnico dello "stato di eccezione". A suscitare perplessità, inoltre, è il presupposto, implicito di una lettura sbilanciata in termini "eccezionalistici", secondo cui verrebbe meno ogni chiara demarcazione fra regime ordinario ed eccezionale, ossia l'assunzione di un modello di sovranità ricalcato sulla monarchia della restaurazione, che attribuisce al "sovrano" un potere latente di "prerogativa" attivabile in situazioni di crisi attraverso le previsioni di istituti come, per esempio, lo stato d'assedio fittizio. Ma, con ogni evidenza, gli scenari a cui ci troviamo di fronte si lasciano difficilmente inquadrare all'interno di simili schemi. In tal senso, la scarsa propensione, da parte delle democrazie stabili, a ricorrere ai dispositivi emergenziali tipici delle costituzioni liberali

---

<sup>33</sup> Ivi, p. 262.

a cui guardava con preoccupazione negli anni Sessanta Geneviève Camus può essere vista come un indizio interessante. Tale tendenza, infatti, può essere letta come risultante non solo della diffidenza verso un simile istituto connaturata ai regimi democratici ma anche, e forse soprattutto, della scarsa adattabilità di un dispositivo di prerogativa rispetto ai contesti politici e decisionali che caratterizzano la crisi del sistema nazionale-internazionale e le dinamiche che, convenzionalmente, si è soliti porre all'insegna della globalizzazione.

Diversamente, il dibattito che abbiamo cercato di riassumere per sommi capi risulta ai nostri occhi interessante nella misura in cui permette di evidenziare, con riferimenti a specifiche questioni legate a un ordinamento positivo, le difficoltà di inquadrare le dinamiche del presente alla luce dell'opposizione norma/eccezione o stato di emergenza/legislazione ordinaria, giungendo a un'impasse non risolvibile attraverso la scorciatoia suggestiva di un presunto "stato di eccezione globale". Su questa specifica *demarche*, si potrebbe riprendere una suggestione di Gianfranco Borrelli, che interrogandosi sull'esigenza di cogliere la "complessità del fenomeno emergenziale rispetto al vero e proprio 'stato di eccezione'" e di articolare una "teoria delle eccezioni più adeguata ai processi di mondializzazione in atto" propone un ampliamento di prospettiva volto a considerare l'incrocio e le sovrapposizioni fra due tipologie di atti e pratiche: da una parte le "procedure proprie degli ordinamenti di sovranità" e, dall'altra, "le modalità proprie delle procedure governamentali".<sup>34</sup>

Da una parte si avrebbe il livello della prerogativa e della sovranità, tendente ad "attribuire fattispecie giuridica a interventi di natura discrezionale" attraverso strumenti quali i poteri di emergenza, la decretazione d'urgenza, le norme di secretazione, la concessione di grazia, i poteri regolamentari.<sup>35</sup> Dall'altra, invece, abbiamo a che fare con specifiche tecniche di governo, quel complesso di pratiche discrete, silenziose e occulte legate alla gestione della macchina statale e all'esercizio del potere politico che in determinate occasioni derogano dal quadro legale, lo sospendono in più punti, lo mettono in tensione in nome dell'opportunità o dell'efficacia. Ci troveremmo così nel campo della ragion di stato, intesa sia come

---

<sup>34</sup> G. Borrelli, *Oltre lo stato di eccezione e i poteri di emergenza. Conservazione e innovazione nelle trasformazioni della postmodernità*, in V. Dini (a cura di), *Eccezione*, Dante & Descartes, Napoli 2004, pp. 11-34.

<sup>35</sup> Ivi, p. 17.

uno stile di precettistica politica sia come un insieme di tecniche che, se da una parte condivide con lo “stato di eccezione” il riferimento legittimante alla “necessità”, dall’altra se ne dissocia profondamente per il suo intrinseco carattere di opacità, segretezza, omissione e dissimulazione.<sup>36</sup> Alla pubblicità dello “stato di eccezione”, che sancisce *coram populo* una rottura con la normalità costituzionale, si contrappone uno sdoppiamento di piani in cui all’ossequio formale nei confronti dell’ordinamento giuridico e delle sue procedure si accompagna il dispiegamento di tattiche e strategie di governo volte a riconfigurare l’equilibrio dei poteri, le modalità di riconoscimento e di esercizio di diritti e privilegi, le condizioni di applicazione della legge.

In qualche modo, ci aggiriamo nei paraggi di quello specifico ambito di tecniche e strategie plurali e anonime a cui oggi si dà il nome di *governance* e verso il quale già Michel Foucault ipotizzava dovesse indirizzarsi, in rottura con i modelli politico-giuridici incentrati sulla sovranità e la legge, l’attenzione di ciò che definiva “analitica del potere”.<sup>37</sup> La precettistica della ragion di stato aveva però un referente unitario, il principe, cui si suggerivano i modi per coniugare efficacia e rispetto nei confronti delle norme (divine, consuetudinarie, positive o morali) che lo vincolavano. Non a caso, quindi, Foucault invitava a disfarsi di quella “centralità del principe” che attribuiva a un singolo attore, individuale o collettivo, la titolarità della razionalità strategica della ragion di stato, per cogliere l’operatività di pratiche e arti di governo, di relazioni fra saperi e poteri, delle quali il principe stesso era non fonte ma risultante. All’immagine di un sovrano che sospende la legge si sostituisce così quella di una molteplicità di processi che, nel contesto di un dato ordinamento, coinvolgono attori a più livelli, coniugando interventi *ad hoc* e neutralizzazioni tecniche, atti istituzionali e strategie informali, procedure amministrative e decisioni politiche, in un contesto in cui conflittualità e cooperazione si alternano a geometria variabile.

La principale sfida sembra quindi consistere in un cambiamento di declinazione, un passaggio dal singolare al plurale: dal monoteismo implicito sui cui si fonda il lessico dell’eccezione al politeismo ben poco pacificato della *governance* globale.

<sup>36</sup> F. Meinecke, *L’idea della ragion di stato nella storia moderna*, Sansoni, Firenze 1977.

<sup>37</sup> M. Foucault, *Microfisica del potere*, Einaudi, Torino 1977; Id., *La volontà di sapere*, Feltrinelli 1978; Id., “*Bisogna difendere la società*”, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 19-36.

## III. BEYOND THE STATE (OF EXCEPTION)

Eccezione vs. eccezioni: in estrema sintesi, la nostra ipotesi è che il passaggio da una declinazione al singolare, che conserva l'impronta di una figura originaria e di una decisione sovrana, a uno scenario discreto e stratificato, segnato da una molteplicità di attori ed effetti contrastanti, non rappresenti un semplice *escamotage* linguistico o una generica invocazione di relativismo. Parlare di eccezioni non vuol dire affermare solo che ogni caso fa storia a sé, ma in qualche modo invertire l'ordine del discorso. In un certo senso, significa affermare che non esiste più eccezione in quanto figura unitaria a cui ricondurre tutta una serie di fattispecie concrete. Da queste considerazioni derivano due elementi più generali di riflessione. In primo luogo, nella misura in cui una declinazione al plurale esclude e squalifica l'idea convenzionale di eccezione, ne deriva la necessità di ripensare le temporalità e la portata spaziale a cui un tale dispositivo inerisce, consapevoli però che in questi termini si entra in una zona grigia in cui la polarità tra norma ed eccezione finisce per smarrire ogni capacità descrittiva. In secondo luogo, il rapporto tra eccezione e sovranità sembra rovesciarsi, e anziché suggerire una lettura della sospensione dell'ordinamento come effetto di una decisione sovrana, lascia intravedere la continua produzione di effetti di sovranità e di soggetti spesso in confitto e a diverso titolo sovrani quale esito di quella stessa zona grigia in cui distinguere tra norma ed eccezione e individuare uno spazio definito riconducibile a un'unica istanza di sovranità risulta sempre più difficile. In alte parole, si tratta di rintracciare una narrazione diversa, probabilmente opposta a quella unitaria dell'eccezione, in ciò che Michel Foucault rubricava nel segno della governamentalità. A questo proposito, sempre nell'ottica di opporre a un universo singolare la pluralità di attori e soggetti che caratterizzano l'intricato e sovraffollato scenario politico globale, si potrebbe anche parlare di "macchine miste" o di "sistemi parziali" (come suggerisce Gunther Teubner)<sup>38</sup> i cui ingranaggi fanno leva su pratiche di governo e decisioni riconducibili a una pluralità di istanze e attori. L'impossibilità di ricondurre fenomeni e processi, rubricati cumulativamente nel segno della *governance*, a una geografia discreta pone però un problema di fondo, rispetto al quale la grammatica stessa della governamentalità esige anch'essa una pluralizzazione e un'estensione di campo.

---

<sup>38</sup> G. Teubner, *Nuovi conflitti costituzionali*, Bruno Mondadori, Milano 2012.

Sulla prospettiva governamentale delineata in *Sicurezza, territorio, popolazione*, grava infatti l'azione di un duplice confinamento: quello discorsivo che la limita a un solo corso (con un breve sconfinamento in quello successivo, dedicato alla "nascita della biopolitica") e quello spaziale che la circoscrive in uno specifico ambito politico. Si tratta in ogni caso di un progetto le cui linee di fondo, rovesciando il modo di leggere il rapporto tra pratiche di governo e stato, invitano a cogliere gli effetti sparsi di sovranità che tale rovesciamento determina, e quindi a pensare la sovranità come effetto anziché come origine. Un frammento piuttosto articolato di *Sicurezza, territorio, popolazione* sintetizza efficacemente questo movimento, assumendo il valore di una dichiarazione di intenti:

Vorrei cercare di mostrare come sia effettivamente possibile risituare la nascita dello stato, quale posta in gioco politica fondamentale, in una storia più generale che è quella della governamentalità o, se preferite, nel campo delle pratiche di potere. So bene che secondo alcuni, a forza di parlare di potere, si finisce per alimentare un'ontologia interna e circolare del potere. Mi chiedo, tuttavia, se non siano proprio quelli che parlano di stato, che fanno la storia dello stato, della sua evoluzione e delle sue pretese a sviluppare un'entità attraverso la storia, finendo per creare un'ontologia di questa cosa che sarebbe lo stato. E se invece lo stato non fosse altro che una maniera di governare? Se non fosse altro che un tipo di governamentalità? Se queste relazioni di potere che si formano poco a poco, sulla scorta di processi molteplici e molto diversi gli uni dagli altri, e che si coagulano gradualmente producendo effetti, se queste pratiche di governo fossero proprio ciò a partire da cui si costituisce lo stato?<sup>39</sup>

Se questo era il progetto, incentrato su un'inversione del nesso causale tale per cui gli effetti vengono prima delle cause, la rotta suggerita da Foucault implicava la più generale necessità di uscire fuori dallo stato. E in effetti, poco prima, Foucault si chiedeva: "È possibile passare all'esterno dello stato ricollocando lo stato moderno in una tecnologia generale del potere?" Mai come adesso questo movimento si rivela necessario. Il fatto è che in *Sicurezza, territorio, popolazione* la possibilità di "passare all'esterno" indicava prima di tutto la necessità di tracciare una storia di cui lo stato non fosse altro che il fragile esito: una storia dello stato, per certi versi, che

---

<sup>39</sup> M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione*, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 182-183.

restava comunque una storia *nello* stato. Rispetto a questa specifica perimetrazione, crediamo che occorra compiere un passo ulteriore. Se Foucault ci suggerisce la necessità di descrivere una trama priva di un soggetto sovrano, oggi quella trama sembra aver smarrito anche il carattere singolare, il punto fermo ed esclusivo in cui convergere e da cui irradiarsi. In fondo, lo stesso modello della rete, continuamente invocato come unica rappresentazione possibile della geografia frattalizzata del presente, assolve prima di tutto a questa necessità: raccontare una storia senza sovrano e raccontarla senza poter ipotizzare un centro. Crediamo che il principale problema stia proprio qui.

Davvero è ancora possibile pensare allo stato come punto di coagulo dei processi multipli ed eterogenei che costituiscono la trama globale delle pratiche di governo? Davvero tali processi possono essere iscritti in un orizzonte che ci restituisca lo stato come unico racconto possibile, come solo dispositivo di legittimazione? Certo, se le cose stessero così, risulterebbe relativamente facile, o perlomeno possibile, rispondere alla domanda sottesa a ogni lettura di tipo eccezionalista: chi decide? In tal senso, si darebbero le condizioni aristoteliche di unità di spazio, tempo e azione in cui un soggetto (sovrano), agisce (decide) in uno spazio tempo circoscritto (il cronotopo dello stato-nazione). Si tratta della scena che, come abbiamo visto, costituisce le condizioni di possibilità del racconto eccezionalista. Tutta una serie di aspetti decisivi nel definire la morfologia politica del presente —le dinamiche multiscolari,<sup>40</sup> la proliferazione di ordinamenti settoriali a carattere globale,<sup>41</sup> l'erosione di ogni assetto costituzionale unitario,<sup>42</sup> la crisi della dimensione discreta delle frontiere e la proliferazione di confini che investe i territori—<sup>43</sup> ci sembrano congiurare contro una simile

---

<sup>40</sup> N. Brenner, *New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood*, Oxford University Press, New York 2004; A. Ong, *Neoliberalism as Exception. Mutations in Sovereignty and Citizenship*, Duke University Press, Durham 2006; S. Sassen, *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Bruno Mondadori, Milano 2008.

<sup>41</sup> A. Fischer-Lescano, G. Teubner, *Regime-Kollisionen. Zur Fragmentierung des globalen Rechts*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2006; G. Teubner, *Nuovi conflitti costituzionali*, cit.

<sup>42</sup> D. Grimm, *Die Zukunft der Verfassung II. Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung*, Suhrkamp, Berlino 2012

<sup>43</sup> S. Mezzadra, B. Neilson, *Borders as Method or the Multiplication of Labor*, Duke University Press, Durham 2013.

ipotesi. E allora la sfida non può che essere quella di ri-aggiornare l'idea foucaultiana di una macchina governamentale proiettandola però *beyond the sovereign-state machine*. Ma a queste condizioni, com'è possibile parlare di "stato di eccezione"?